Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 febbraio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1114**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 49, relativo al corso di laurea in storia, è soppresso e sostituito dal seguente:

LAUREA IN STORIA

Art. 49 - Durata del corso: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: *A*) antico; *B*) medioevale; *C*) moderno.

Sono titoli di ammissione: *a*) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b*) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quadriennale.

A) *Indirizzo antico*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia romana;
* storia greca;
storia orientale antica;
* storia medioevale;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
* papirologia;
geografia storica del mondo antico;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
* letteratura italiana;

Sono insegnamenti complementari:

antichità greche e romane;
* archeologia cristiana;
archeologia fenicio-punica;
archeologia greca e romana;
archeologia orientale;
archeologia delle province romane;
assirologia;
* ebraico e lingue semitiche comparate;
egittologia;
epigrafia greca;
epigrafia latina
epigrafia semitica;
esegesi delle fonti della storia greca e romana;
* etnologia;
estruscologia e archeologia italica;
filologia semitica;
filologia greca e latina;
ittitologia;
* letteratura cristiana antica;
* letteratura greca;
* letteratura latina;
numismatica antica;
paleografia greca;
paleografia latina;
paletnologia;
storia del cristianesimo antico;
storia del diritto greco;
* storia del diritto romano;
storia economica del mondo antico;
storia della filosofia antica;
storia delle religioni del mondo classico;
storia del Lazio nell'età antica;
storia sociale del mondo antico;
topografia dell'Italia antica;
storia delle origini cristiane.

B) *Indirizzo medioevale*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia medioevale;
* storia romana;
* storia moderna;
storia dell'arte medioevale;
* letteratura italiana;
* paleografia e diplomatica;
lingua e letteratura latina medioevale;
storia economica medioevale;
* geografia storica dell'Europa;
storia della filosofia medioevale;
istituzioni medioevali.

Sono insegnamenti complementari:

* archivistica;
storia bizantina;
filologia romanza;
storia medioevale dell'oriente europeo;
storia dei Paesi islamici;
archeologia medioevale;
bibliografia e biblioteconomia;

cronologia e cronografia;
numismatica, sfragistica e araldica;
epigrafia medioevale;
storia del diritto italiano;
museologia;
didattica della storia;
* antropologia culturale;
teoria e storia della storiografia;
storia del commercio e della navigazione;
codicologia;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
storia dell'Europa medioevale;
* politica economica europea;
peleografia bizantina;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
letteratura umanistica;
storia agraria medioevale;
storia della Toscana nel medioevo;
storia del cristianesimo medioevale;
pubblicistica e cronachistica medioevale;
storia degli insegnamenti tardo-antichi e medioevali;
linguistica, onomastica e toponomastica medioevali;
storia della chiesa medioevale e dei movimenti ereticali.

C) *Indirizzo moderno*:

Sono insegnamenti fondamentali:
* storia moderna;
storia dell'arte moderna;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
teoria e storia della storiografia nell'età moderna;
* letteratura italiana;
storia economica dell'età moderna;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
metodi quantitativi applicati alla storia;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia degli antichi stati italiani.

Sono insegnamenti complementari:
storia dell'Africa;
storia dell'Asia;
storia dell'America latina;
storia dell'Europa orientale;
storia del rinascimento;
storia dell'America settentrionale;
letteratura italiana moderna;
storia dell'età della riforma e controriforma;
storia dell'età dell'illuminismo;
* storia del risorgimento;
* storia e tecnica militare;
storia della Toscana nell'età moderna;
storia della sanità;
storia della chimica;
storia urbana;
* storia delle tecnologie;
storia agraria moderna;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia del commercio e dell'industria;
storia della moneta e della borsa;
* politica economica europea;
etnologia storica;
cronologia e tecniche della misura del tempo;
* istituzioni di educazione civica;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
storia della navigazione;
storia dell'Europea occidentale nell'età moderna.

Le materie fondamentali e complementari segnate con asterisco sono comuni ai diversi indirizzi del corso di laurea.

Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno otto insegnamenti complementari di cui sei dell'indirizzo prescelto.

Lo studente dovrà, inoltre, aver superato gli esami in due insegnamenti di lingua straniera da mutuarsi presso la stessa o altre facoltà della medesima Università: una delle due lingue dovrà essere scelta fra quelle del gruppo anglosassone ed una tra quelle del gruppo neolatino.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1983
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 171

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 1983.

Assegnazione di autorizzazioni permanenti per il trasporto di merci su strada fra l'Italia e la Francia.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1° aprile 1980 contenenti la disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Visti i decreti ministeriali 4 dicembre 1981 ed 8 febbraio 1982, con i quali è stata istituita una commissione consultiva in materia di autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada, contenenti norme transitorie e parzialmente abrogative dei predetti primi due decreti ministeriali;

Considerato che tra l'Italia e la Francia è stato concordato a Parigi il 25 giugno 1982 di elevare da 500 a 1000 le autorizzazioni permanenti;

Decreta:

Art. 1.

Alle assegnatarie di almeno trentacinque viaggi Italia-Francia, in conversione dei medesimi, è rilasciata una delle autorizzazioni permanenti disponibili.

Art. 2.

Alle assegnatarie di un numero di viaggi inferiore a trentacinque che abbiano effettuato nel 1982 almeno trentacinque viaggi, ivi compresi quelli eseguiti con autorizzazioni precarie, è rilasciata una autorizzazione permanente in conversione dei viaggi di cui è assegnataria.

Art. 3.

Alle assegnatarie, cui per effetto dell'art. 1 sia stata rilasciata un'autorizzazione permanente, ne viene rilasciata una seconda in conversione dell'assegnazione residua se abbia effettuato altri trentacinque viaggi nel 1982 sommando ai residui di assegnazione quelli svolti con autorizzazioni precarie.

Art. 4.

Alle ditte, assegnatarie o meno, è rilasciata un'autorizzazione permanente per ogni gruppo di ulteriori cinquanta viaggi Francia che abbia effettuato nel 1982 con autorizzazioni precarie.

Art. 5.

Le ditte cui siano state rilasciate autorizzazioni permanenti in conversione di assegnazioni di viaggi in forza dei precedenti articoli 1, 2 e 3, potranno riottenere, per il 1984, i viaggi di cui erano assegnatarie, qualora ne facciano richiesta entro il 30 settembre 1983.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(1261)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 dicembre 1982.

Recepimento della XL direttiva della commissione C.E.E., recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/73, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visti i decreti seguenti:

28 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344/77;

8 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/78;

1° marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83/78;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/79;

2 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/80;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/80;

4 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/80;

3 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278/80;

4 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/81;

12 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168/81;

21 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275/81;

27 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123/82;

Vista la quarantesima direttiva della commissione (CEE) n. 82/474/CEE del 23 giugno 1982, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L. 213 del 21 luglio 1982 con la quale, tra l'altro, l'allegato I della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, e successive modificazioni, è stato modificato sia con l'estendere l'uso dell'antibiotico *virginiamicina*, dei coccidiostatici *Monesin-sodio* e *robedinina* e dell'oligoelemento *rame* ad altre specie animali, sia coll'adeguare le condizioni d'impiego delle *sostanze coloranti* alle esigenze tecnologiche;

Ritenuto, inoltre, conveniente, per certezza di riscontro, riunire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la modifica, relativa agli additivi consentiti nell'alimentazione animale, adottata con la quarantesima direttiva della commissione (CEE) n. 82/474/CEE del 23 giugno 1982, quale essa risulta nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sostituisce, limitatamente alla parte concernente l'elenco degli additivi e le relative condizioni di impiego, i precedenti decreti, citati in premessa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
I. Principi attivi										
A) Antibiotici										
Zinco-bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S\,Zn$ (polipeptide contenente dal 12 al 20% di zinco)	Tacchini	4 sett.	5	100.000	250	250	50		
			dalla 5ª sett. alla 26ª sett.	5	40.000	100	100	20		
		Galline ovaiole	—	15	200.000	500	500	100		
		Altri volatili (escluse anatre, oche e piccioni)	4 sett.	5	100.000	250	250	50		
			dalla 5ª sett. alla 16ª sett.	5	40.000	100	100	20		
		Vitelli, agnelli e capretti	16 sett.	5	100.000	250	250	50		
			dalla 17ª sett. a 6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			6 mesi	5	160.000	400	400	80	Solo negli alimenti per allattamento	
		Suinetti	4 mesi	5	100.000	250	250	50		
			3 mesi	5	160.000	400	400	80	Solo negli alimenti per allattamento	
		Suini	da più di 4 a 6 mesi	5	40.000	100	100	20		
		Animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20		
Spiramicina (espressa come Spiramicina base)	I $C_{45}H_{78}O_{15}N_2$ II $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ III $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$ } base Antibiotico del gruppo dei macrolidi	Tacchini	26 sett.	5	40.000	100	100	20		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	5	40.000	100	100	20		
		Vitelli, agnelli e capretti	16 sett.	5	100.000	250	250	50		
			da 17 sett. a 6 mesi	5	40.000	100	100	20		
			6 mesi	5	160.000	400	400	80	Solo negli alimenti per allattamento	
		Suinetti	4 mesi	5	100.000	250	250	50	Solo negli alimenti per allattamento	
			3 mesi	5	160.000	400	400	80		
		Suini	da più di 4 a 6 mesi	5	40.000	100	100	20		
		Animali da pelliccia	—	5	40.000	100	100	20		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Virginiamicina (espressa come sostanza pura)	I $C_{28}H_{35}N_3O_7$	Tacchini	26 sett.	5	500.000	100	100	20		
	II $C_{43}H_{49}N_7O_{10}$	Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	5	500.000	100	100	20		
		Suini	da più di 4 a 6 mesi	5	500.000	100	100	20		
		Suinetti	4 mesi	5	500.000	250	250	50		
		Vitelli	16 sett.	5	500.000	250	250	50		
			da 17 sett. a 6 mesi	5	500.000	100	100	20		
			6 mesi	5	500.000	400	400	80	Solo negli alimenti per allattamento	
Flavofosfolipol (espresso come sostanza pura)	$C_{70}H_{124}N_6O_{40}P$	Tacchini	26 sett.	5	25.000	100	100	20		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	1	25.000	100	100	20		
		Galline ovaiole	—	2	25.000	25	25	5		
		Vitelli	6 mesi	6	25.000	80	80	16		
			6 mesi	8	25.000	80	80	16	Solo negli alimenti per allattamento	
		Bovini all'ingrasso	—	2	25.000	50	50	10	Per i nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: — **per 100 Kg di peso animale: 40 mg** — **oltre i 100 Kg di peso animale: aggiungere 1,5 mg per ogni ulteriore 10 Kg di peso dell'animale**	
			—	2	25.000	250	250	50	Nei mangimi composti integrati da somministrare ad integrazione della razione giornaliera	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
		Suini	6 mesi 3 mesi	1 10	25.000 25.000	100 100	100 100	20 20	Solo negli alimenti per allattamento	
		Animali da pelliccia	—	2	25.000	20	20	4		
Tylosina	$C_{45}H_{77}O_{17}N$ (macrolidi)	Suinetti Suini	4 mesi più di 4 e fino a 6 mesi	10 5	80.000 40.000	200 100	200 100	40 20		
Avoparcina	$C_{53}H_{6}O_{30}N_{6}Cl_{3}$ (polipeptide)	Polli da ingrasso Suinetti Suini	— 4 mesi più di 4 mesi e fino a 6 mesi	7,5 10 5	100.000 100.000 100.000	75 200 100	75 200 100	15 40 20		
		Tacchini	16 sett.	10	100.000	100	100	20		
Monensin sodio	Estere complesso del sale sodico dell'acido butirrico $C_{36}H_{61}O_{11}Na$	Bovini all'ingrasso	—	10	100.000	200	200	40	Per i nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: — per 100 Kg di peso animale: 140 mg — oltre i 100 Kg di peso animale: aggiungere 6 mg per ogni ulteriori 10 Kg di peso dell'animale Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge, indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
				10	100.000	1.000	1.000	200	Nei mangimi composti integrati da somministrare ad integrazione della razione giornaliera	
Nosieptide	$C_{51}H_{43}N_{13}O_{12}S_6$	Polli da ingrasso	—	1	20.000	50	50	10	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	30-11-1982
		Suini	6 mesi	2	40.000	100	100	20		
				U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg	U.I./Kg		
B) Vitamine										
Vitamina D_2		Suini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000	E' vietata l'associazione o la somministrazione della vitamina D_2 con la vitamina D_3	
			—	—	8.000.000	200.000	200.000	10.000	Solo negli alimenti per allattamento	
		Bovini, bufalini, ovini e caprini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	4.000		
		Vitelli, agnelli, capretti e annutoli	—	—	8.000.000	200.000	200.000	10.000	Solo negli alimenti per allattamento	
		Equini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	4.000		
		Altre specie (esclusi i volatili)	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000		
Vitamina D_3		Suini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000		
			—	—	8.000.000	200.000	200.000	10.000	Solo negli alimenti per allattamento	
		Bovini, bufalini, ovini e caprini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	4.000		
		Vitelli, agnelli, capretti e annutoli	—	—	8.000.000	200.000	200.000	10.000	Solo negli alimenti per allattamento	
		Equini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	4.000		
		Polli da ingrasso, tacchini	—	—	8.000.000	200.000	200.000	5.000		
		Altri volatili	—	—	8.000.000	200.000	200.000	3.000		
		Altre specie	—	—	8.000.000	200.000	200.000	2.000		
Tutte le altre vitamine e provitamine e sostanze ad effetto analogo, chimicamente ben definite		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
C) Oligoelementi										
Ferro (Fe)		—	—	—	250.000	250.000	—	1.250		
Fumarato ferroso	$FeC_4H_2O_4$									
Citrato ferroso	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2.6H_2O$									
Carbonato ferroso	$FeCO_3$									
Cloruro ferroso	$FeCl_2.4H_2O$									
Cloruro ferrico	$FeCl_3.4H_2O$									
Ossido ferrico	Fe_2O_3									
Solfato ferroso	$FeSO_4.7H_2O$									
Lattato di ferro	$Fe(C_3H_5O_3)_2.3H_2O$									
Iodio (I)		—	—	—	20.000	20.000	—	40		
Iodato di calcio idrato	$Ca(IO_3)_2.6H_2O$									
Iodato di calcio anidro	$Ca(IO_3)_2$									
Ioduro di sodio	Na I									
Ioduro di potassio	K I									
Cobalto (Co)		—	—	—	5.000	5.000	—	10		
Acetato di cobalto	$Co(CH_3COO)_2.4H_2O$									
Carbonato basico di cobalto	$2CoCO_3.3Co(OH)_2.H_2O$									
Cloruro di cobalto	$CoCl_2.6H_2O$									
Solfato di cobalto	$CoSO_4.7H_2O$									
Solfato di cobalto monoidrato	$CoSO_4.H_2O$									
Nitrato di cobalto	$Co(NO_3)_2.6H_2O$									
Rame (Cu)		Suini	—	—	125.000	125.000	—	125		
		Ovini	—	—	125.000	125.000	—	20		
		Altre specie animali	—	—	125.000	125.000	—	50		
Acetato di rame	$Cu(CH_3COO)_2.H_2O$									
Carbonato basico di rame monoidrato	$CuCO_3.Cu(OH)_2.H_2O$									
Cloruro rameico	$CuCl_2.2H_2O$									
Ossido rameico	CuO									
Solfato rameico	$CuSO_4.5H_2O$									
Metionato di rame	$Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$									
Manganese (Mn)			—	—	125.000	125.000	—	250		
Carbonato manganoso	$MnCO_3$									
Cloruro manganoso	$MnCL_2.4H_2O$									
Fosfato acido di manganese	$MnHPO_4.3H_2O$									
Ossido manganoso	MnO									
Ossido manganico	Mn_2O_3									

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati fabbricanti di ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Solfato manganoso	$MnSO_4.4H_2O$									
Solfato manganoso monoidrato	$MnSO_4.H_2O$									
Zinco (Zn)			—	—	55.000	55.000	—	250		
Acetato di zinco	$Zn(CH_3.COO)_2.2H_2O$									
Carbonato di zinco	$ZnCO_3$									
Cloruro di zinco monoidrato	$CnCl_2.H_2O$									
Ossido di zinco	ZnO									
Lattato di zinco	$Zn(C_3H_5O_3).3H_2O$									
Solfato di zinco	$ZnSO_4,7H_2O$									
Solfato di zinco monoidrato	$ZnSO_4.H_2O$									
D) Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose									La somministrazione è vietata a soggetti in deposizione.	
Amprolium (espresso come sostanza pura)	Cloridrato del cloruro di 1-[(4-amino-2-n-propil-5-pirimidinil)-metil]-2-picolinio	Pollame	—	62,5	250.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 gg. prima della macellazione	
Amprolium - Etopabato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 25:1,6)	Cloridrato del cloruro di 1-[4-amino-2-n-propil-5-pirimidini) -metil]-2-picolinio + Estere metilico dell'acido 4-acetamido 2 etossibenzoico	Polli, tacchini e faraone	—	66,5	266.000	665	665	133		
DOT (espresso come sostanza pura)	3,5 dinitro-ortotoluamide	Pollame	—	62,5	250.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 gg. prima della macellazione	
Decochinato (espresso come sostanza pura)	$C_{24}H_{35}O_5N$ 3 - carbetossi-6-decilossi - 7 - etossi-4 idrossichinolina	Polli da ingrasso	—	20	80.000	200	200	40		
Metilclorpindolo (espresso come sostanza pura)	3,5 - dicloro -2,6-dimetil-4-piridinolo	Polli da ingrasso	—	125	250.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 gg. prima della macellazione	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
		Faraone	—	125	250.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 gg. prima della macellazione	
		Conigli	—	125	250.000	1.000	1.000	200	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg. prima della macellazione	
Monensin-sodio	Estere complesso del sale sodico dell'acido butirrico $C_{36}H_{61}O_{11}Na$	Polli da ingrasso	—	100	242.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 gg. prima della macellazione. Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge, indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	
		Galline ovaiole	16 sett.	100	242.000	600	600	120		
Robenidina	Cloridrato di-1,3-bis-(p-clorobenzilidenamino)-guanidina	Polli da ingrasso e tacchini	—	30	72.000	180	180	36	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg. prima della macellazione	
		Conigli	—	50	72.000	330	330	66		
Alofuginone	4(3H) chinazolinone, 7-bromo-6-cloro-3 [3-(3-idrossi-2-piperidil)acetonil] di-trans-brom-idrato	Polli da ingrasso	—	2	6.000	15	15	3	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg. prima della macellazione	30-11-1982
Nicarbazina	4,4-Dinitro-carbanilide-2-idrossi-4,6-dimetil-pirimidina	Pollame	—	100	250.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 7 gg. prima della macellazione	30-11-1982
Dimetridazolo	1,2-Dimetil-5-nitroimidazolo	Tacchini	—	100	400.000	1.000	1.000	200	La somministrazione deve essere sospesa 6 gg. prima della macellazione	
		Faraone	—	125	300.000	750	750	150		
Ronidazolo	(1-metil-5-nitro-imidazolo-2-il)metil-carbato	Tacchini	—	60	180.000	450	450	90		
Ipronidazolo	1-metil-2-isopropil-5-nitroimidazolo	Tacchini	—	50	170.000	425	425	85		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Metilclorpindolo/ metilbenzoquato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100: 8,35)	(3-5-dicloro 2,6-dimetil-4-piridinolo) + (metil-7-benziloxi-6 -butil-1,4-diidrooxo-quinolina-3-carbossilato)	Polli da ingrasso	—	—	220.000	550	550	110	La somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	30-11-1982
Lasalocid sodio	$C_{34}H_{53}O_8Na$	Polli da ingrasso	—	75	300.000	625	625	125	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	30-11-1982
E) Fattori di accrescimento									E' vietata l'associazione o la somministrazione contemporanea con *antibiotici*	
Nitrovin (espresso come *Nitrovin)*	$C_{14}H_{12}N_6O_6HCl$	Polli da ingrasso	—	10	120.000	75	75	15		
	Altro pollame (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)		16 sett.	10	120.000	75	75	15		
		Tacchini	26 sett.	10	120.000	75	75	15		
		Vitelli	6 mesi	20	120.000	200	200	40		
			—	40	120.000	400	400	80	Solo negli alimenti per allattamento	
		Suini	10 sett.	10	120.000	125	125	25		
			—	20	120.000	150	150	30	Solo negli alimenti per allattamento	
			dalla 11ª settimana a 6 mesi	5	120.000	75	75	15		
II. Antiossidanti										
Acido-L ascorbico		—	—	—	—	—	—	—		
L-Ascorbato di sodio		—	—	—	—	—	—	—		
L-Ascorbato di calcio		—	—	—	—	—	—	—		
Acido diacetil 5,6 L-ascorbico		—	—	—	—	—	—	—		
Acido palmitil 6-L ascorbico		—	—	—	—	—	—	—		
Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferolo		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Alfa-tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—	—	—		
Gamma - tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—	—	—		
Delta-tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—	—	—		
Gallato d'ottile		—	—	—	—	500	500	100	Da soli o complessivamente	
Gallato di dodecile		—	—	—	—	500	500	—		
Butilossianisolo (BHA)		—	—	—	—	750	750			
Butilossitoluene (BHT)		—	—	—	—	750	750	150	Da soli o complessivamente	
Etossichina		—	—	—	—	750	750			
Gallato di propile		Tutte le specie animali	—	—	—	500	500	100	Da solo o con gli altri gallati	
III. Aromatizzanti										
Gli aromi naturali *quali definiti* e ammessi negli alimenti destinati all'uomo a norma delle regolamentazioni comunitarie e i corrispondenti prodotti sintetici		—	—	—	—	—	—	—		
IV. Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti										
Lecitine		—	—	—	—	—	—	—		
Acidi alginici		—	—	—	—	—	—	—		
Alginato di sodio		—	—	—	—	—	—	—		
Alginato di potassio		—	—	—	—	—	—	—		
Alginato di ammonio		...esclusi i pesci di acquario	—	—	—	—	—	—		
Alginato di calcio		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Alginato di propilenglicole (alginato di 1,2 propandiolo)		—	—	—	—	—	—	—		
Agar-Agar		—	—	—	—	—	—	—		
Carragene, carragenine, carragenati		—	—	—	—	—	—	—		
Furcellerano		—	—	—	—	—	—	—		
Farina di semi di carrube		—	—	—	—	—	—	—		
Farina di semi di tamarindo		—	—	—	—	—	—	—		
Farina di semi di guar o gomma di guar		—	—	—	—	—	—	—		
Gomma adragante		—	—	—	—	—	—	—		
Gomma arabica		—	—	—	—	—	—	—		
Sorbitolo		—	—	—	—	—	—	—		
Mannitolo		—	—	—	—	—	—	—		
Glicerolo		—	—	—	—	—	—	—		
Pectine		—	—	—	—	—	—	—		
Cellulosa microcristallina		—	—	—	—	—	—	—		
Metilcellulosa		—	—	—	—	—	—	—		
Etilcellulosa		—	—	—	—	—	—	—		
Idrossi-propilcellulosa		—	—	—	—	—	—	—		
Idrossi-propilmetilcellulosa		—	—	—	—	—	—	—		
Metil-etil-cellulosa		—	—	—	—	—	—	—		
Carbossimetilcellulosa (sale sodico del lefere carbossimetilico della cellulosa)		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela, ottenuti da materie grasse commestibili o da acidi grassi alimentari distillati		—	—	—	—	—	—	—		
Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—	—	—		
Esteri *a*) acetico *b*) lattico *c*) citrico *d*) tartarico *e*) monoacetiltartarico e diacetiltartarico dei mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—	—	—		
Sucresteri: esteri del saccarosio con acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—	—	—		
Sucrogliceridi: miscela di sucresteri e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—	—	—		
Esteri poligliceridi degli acidi grassi alimentari non polimerizzati		—	—	—	—	—	—	—		
Monoesteri del propilenglicole (1,2 propandiolo) e degli acidi grassi alimentari soli o in miscela con diesteri		—	—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Acido stearil-2-lattilico		—	—	—	—	—	—	—		
Sodio-stearoil-lattile-2-lattato		—	—	—	—	—	—	—		
Calcio-stearoil-lattile-2-lattato		—	—	—	—	—	—	—		
Tartrato di stearoile		—	—	—	—	—	—	—		
Poliossetilen - sorbitan-monooleato		—	—	—	—	—	—	5.000		31-12-1984
1,2-Propandiolo	$CH_3.CHOH\text{-}CH_2OH$	Vacche da latte	—	—	—	—	—	12.000		
		Bovini all'ingrasso, agnelli, capretti, suini e pollame	—	—	—	—	—	36.000		
		Cani	—	—	—	—	—	53.000		
		Gatti	—	—	—	—	—	80.000		30-11-1982
Ricinoleato di glicerina polietilenglicole			—	—	—	—	—	—		
Destrani			—	—	—	—	—	—		
Esteri polietilenglicolici degli acidi grassi dell'olio di soja		Vitelli	—	—	—	—	—	6.000	Solo negli alimenti per allattamento	
Esteri gliceropolietilenglicolici del sego		Vitelli	—	—	—	—	—	5.000		
Eteri del poliglicerolo con gli alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico		Vitelli	—	—	—	—	—	5.000		
Gomma Xanthan										
Tripolifosfato di sodio		Cani e gatti	—	—	—	—	—	5.000		
Polietilenglicole 6000			—	—	—	—	—	300		
Polimeri del poliossipropilen-poliossietilene			—	—	—	—	—	50		
Monostearato di sorbitano			—	—	—	—	—	—		
Tristearato di sorbitano			—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Monolaurato di sorbitano			—	—	—	—	—	—		
Monooleato di sorbitano			—	—	—	—	—	—		
Monopalmitato di sorbitano			—	—	—	—	—	—		
V) Coloranti e pigmentanti										
A) Carotenoidi e xantofille										
Capsantina	$C_{40}H_{58}O_3$	Pollame (Capsantina – Zeaxantina)	—	—	—	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille) (Capsantina – Cantaxantina)		
Beta-apo-8'-carotenale	$C_{30}H_{40}O$		—	—	—	—	—			
Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenoico	$C_{32}H_{44}O_2$		—	—	—	—	—			
Luteina	$C_{40}H_{56}O_2$		—	—	—	—	—			
Criptoxantina	$C_{40}H_{56}O$		—	—	—	—	—			
Violaxantina	$C_{40}H_{56}O_4$		—	—	—	—	—			
Zeaxantina	$C_{40}H_{56}O_2$		—	—	—	—	—			
Citranaxantina	$C_{33}H_{44}O$	Galline ovaiole	—	—	—	—	—			
Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	a) Volatili	—	—	—	—	—			
		b) Cani e gatti	—	—	—	—	—	—		
B) Blu patent V	Sale calcico dell'acido disolfonico del m-ossitetradiamino-tritenil carbinolo	a) Tutte le specie animali, ad eccezione dei cani e dei gatti e altri animali allevati per motivi affettivi (Blu patent V – Verde acido Brillante BS)	—	—	—	—	—	—	Consentito nei mangimi soltanto: a) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari ii) cereali o farine di manioca denaturate o iii) altre materie base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere la identificazione necessaria durante la fabbricazione (Blu patent V – Verde acido Brillante BS)	
Verde acido Brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico del d-(p-dimetilamino fenil) ossi-2 disolfo-3,6-									

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
		b) cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	—	—		
C) Tutte le altre sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari		a) tutte le specie animali, ad eccezione dei cani e dei gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	—	—	Consentite nei mangimi per animali soltanto: a) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari o ii) d'altre materie di base eccetto i cereali e le farine di manioca denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione	
		b) cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	—	—		
VI - Conservanti										
Acido sorbico			—	—	—	—	—	—		
Sorbato di sodio			—	—	—	—	—	—		
Sorbato di potassio			—	—	—	—	—	—		
Sorbato di calcio			—	—	—	—	—	—		
Acido formico			—	—	—	—	—	—		
Formiato di sodio			—	—	—	—	—	—		
Formiato di calcio			—	—	—	—	—	—		
Acido acetico			—	—	—	—	—	—		
Acetato di potassio			—	—	—	—	—	—		
Diacetato di sodio			—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Acetato di calcio			—	—	—	—	—	—		
Acido lattico			—	—	—	—	—	—		
Lattato di sodio			—	—	—	—	—	—		
Lattato di potassio			—	—	—	—	—	—		
Lattato di calcio			—	—	—	—	—	—		
Acido propionico			—	—	—	—	—	—		
Propionato di sodio			—	—	—	—	—	—		
Propionato di calcio			—	—	—	—	—	—		
Propionato di potassio			—	—	—	—	—	—		
Acido citrico			—	—	—	—	—	—		
Citrati di sodio			—	—	—	—	—	—		
Citrati di potassio			—	—	—	—	—	—		
Citrati di calcio			—	—	—	—	—	—		
Acido tartarico			—	—	—	—	—	—		
Tartrati di sodio			—	—	—	—	—	—		
Tartrati di potassio			—	—	—	—	—	—		
Tartrato doppio di sodio e di potassio			—	—	—	—	—	—		
Acido ortofosforico			—	—	—	—	—	—		
Bisolfito di sodio	$NaHSO_3$		—	—	—	—	—	200		
Metabisolfito di sodio	$Na_2S_2O_5$	cani e gatti	—	—	—	—	—	200	Purezza min. 95%	
Nitrito di sodio			—	—	—	—	—	150		30-11-1982
Acido fumarico			—	—	—	—	—	—		
P-idrossibenzoato di etile			—	—	—	—	—	—		
Derivato sodico del p-idrossibenzoato di etile			—	—	—	—	—	—		
P-idrossibenzoato di propile			—	—	—	—	—	—		
Derivato sodico del p-idrossibenzoato di propile		animali da compagnia	—	—	—	—	—	—		
P-idrossibenzoato di metile			—	—	—	—	—	—		
Derivato sodico del p-idrossibenzoato di metile			—	—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm=mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm=mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm=mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm=mg/Kg		
Formiato di ammonio			—	—	—	—	—	—		
Propionato di ammonio			—	—	—	—	—	—		
D.L. acido malico			—	—	—	—	—	—		
VII - Leganti, antiagglomeranti e coagulanti										
Lignosulfonati			—	—	—	—	—	—		
Stearato di potassio			—	—	—	—	—	—		
Stearato di sodio			—	—	—	—	—	—		
Stearato di calcio			—	—	—	—	—	—		
Acido silicico precipitato ed essiccato			—	—	—	—	—	—		
Silicati di calcio senza amianto			—	—	—	—	—	—		
VIII - Composti azotati non proteici									Dichiarazione della quota di azoto, espressa nell'equivalente proteico, data dal composto azotato non proteico	
Biureto Urea Fosfato di urea Isobutilidenbiurea	$C_2H_5O_2N_3$ $CO(NH_2)_2$ $CO(NH_2)H_3PO_4$ $C_6H_{14}O_2N_4$	Per ruminanti a partire dall'inizio della ruminazione	—	—	—	—	—	—	Condizione di impiego appropriato che indichi in particolare gli animali ai quali l'alimento è destinato, nonché il tenore massimo in azoto non proteico totale da non superare nella razione giornaliera	

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 febbraio 1983.

Determinazione per il periodo 31 dicembre 1982-30 dicembre 1983 del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che per l'anno 1983 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 29 ottobre 1982;

Vista la « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 285/1 del 30 ottobre 1982 che ha pubblicato la determinazione dell'unità di conto europea al 29 ottobre 1982 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della C.E.E.;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1982 e fino al 30 dicembre 1983 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, è pari a L. 1.348,26.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(1292)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cagliari, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1256)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Padova, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1257)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Livorno, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1258)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettameno della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Udine, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Udine, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Udine, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Udine, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24-Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1259)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1983.

Proroga al 31 dicembre 1982 della validità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sulla assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto del 15 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 19 agosto 1981, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1981 le disposizioni per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui al citato art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di civile abitazione di loro proprietà danneggiati o distrutti nel territorio nazionale a causa di fatti di guerra, contenute nel proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 18 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1967 con il quale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto del 18 maggio

1965 sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610 al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge ed all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Vista la legge 28 ottobre 1981, n. 611, di proroga al 31 dicembre 1982 del termine entro il quale può essere autorizzato l'inizio delle opere di ripristino dei fabbricati danneggiati o distrutti da ammettere a contributo;

Rilevata l'opportunità di continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Visto l'art. 13 della legge 22 ottobre 1981, n. 593;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1982 a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 3.

A modifica degli articoli 3 e 4, lettera *a*) del decreto ministeriale 18 maggio 1965:

la detrazione da operare sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1982 per contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici dalla data di applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 1965, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 607, è fissata nella misura dello 0,60 per cento, di cui all'art. 13 della legge 22 ottobre 1981, n. 593;

in relazione alle detrazioni così operate, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti, agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2, acconti contenuti nel limite massimo dello 0,45 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1983

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(1176)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 febbraio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Lavoratori salotti ed affini - CO.L.S.A. », in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata l'11 ottobre 1982 nei confronti della società cooperativa « Lavoratori salotti ed affini - CO.L.S.A. » a r.l., con sede in Lecce, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Lavoratori salotti ed affini - CO.L.S.A. » a r.l., con sede in Lecce, costituita per rogito notaio Luigi Mario Coppola in data 31 marzo 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Salvatore Innocente, nato a Lecce il 29 marzo 1941, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1260)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 dicembre 1982, n. **1115.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ANAFIM - Associazione nazionale per l'assistenza ai figli minorati dei dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della difesa, in Roma.

N. 1115. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ANAFIM - Associazione nazionale per l'assistenza ai figli minorati dei dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Mnistero della difesa, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei cònti, addì 21 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 131

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 7/1983. Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi e di sovrapprezzi delle forniture di energia elettrica e di contributi di allacciamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974, numero 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 71/1979 del 29 dicembre 1979, n. 58/1982 del 23 dicembre 1982;

Considerata la necessità di una revisione delle tariffe e dei sovrapprezzi relativi alle forniture di energia elettrica per usi domestici;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 24 febbraio 1983;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con le decorrenze appresso indicate entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica, nonché del sovrapprezzo termico e dei contributi di allacciamento, a parziale modifica del provvedimento n. 58/1982 del 23 dicembre 1982.

Titolo I

TARIFFE PER USI DOMESTICI

Le tariffe di cui alle tabelle II*b*, II*c*, II*d*, II*e*, II*f* del provvedimento n. 58/1982 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle tariffe indicate, rispettivamente, nelle allegate tabelle II*b*, II*c*, II*d*, II*e*, II*f*. Le decorrenze di applicazione delle singole tabelle sono le stesse previste al titolo I, capitolo XI del suddetto provvedimento n. 58/1982 per le tabelle sostituite.

A partire dal 1° gennaio 1984 e con decorrenza dalle fatture o bollette, anche d'acconto, comprendenti, quale ultimo mese indicato, il mese di gennaio o di febbraio 1984, si applicano le tariffe indicate nell'allegata tabella II*g*.

Titolo II

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Con decorrenza dal 1° gennaio 1984 le disposizioni di cui al titolo III, paragrafi *A*) e *B*) del provvedimento n. 58/1982 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti.

A) *Allacciamenti da eseguirsi con contributi forfetizzati.*

1) Allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione. Il contributo di allacciamento forfetizzato di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 1, comma *a*) del provvedimento n. 1/1975 è fissato in L. 56.500 per kW.

2) Allacciamenti di utenze da servire in media tensione. Per gli allacciamenti di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 2, primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 il contributo viene calcolato come somma di una quota fissa di lire 450.000 per allacciamento più L. 34.000 per kW di potenza a disposizione; l'importo complessivo non deve comunque superare quello che deriverebbe dall'applicazione del corrispettivo unitario di L. 56.500 per kW stabilito per gli allacciamenti in bassa tensione.

Per gli aumenti di potenza di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 2), secondo capoverso del provvedimento numero 1/1975, il contributo è di L. 34.000 per ogni kW in più di potenza a disposizione.

B) *Riallacciamento di utenze stagionali e subentri.*

Il contributo di cui al capitolo III, paragrafo *B*), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 è fissato in L. 25.000.

Il diritto fisso di cui al capitolo III, paragrafo *B*), secondo capoverso del provvedimento n. 1/1975, è stabilito in:

L. 3.000 per le forniture per usi domestici con potenza impegnata fino a kW 1,5 effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente;

L. 25.000 per tutte le altre forniture.

Titolo III

SOVRAPPREZZO TERMICO

A partire dal 1° marzo 1983, con decorrenza dalle fatture o bollette anche d'acconto, comprendenti, quale ultimo mese indicato, il mese di marzo o di aprile 1983, le aliquote di sovrapprezzo termico di cui al punto 2), lettere *f*) e *g*) del titolo IV del provvedimento n. 58/1982 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

f) forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata non superiore a 3 kW effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori: L. 41,90.

Ai consumi eccedenti il predetto quantitativo si applica l'aliquota di cui alla successiva lettera *g*).

g) forniture per usi domestici che non rientrano tra quelle indicate alla precedente lettera *f*): L. 52,90.

Titolo IV

DISPOSIZIONE FINALE

Restano ferme, in quanto non modificate e non contrastanti con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, del sovrapprezzo termico e dei contributi di allacciamento.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro-Presidente delegato: PANDOLFI

TABELLA II-*b*

USI DOMESTICI

Data di entrata in vigore: 1° marzo 1983

1) *Forniture con potenza impegnata fino a 3 kW:*

a) forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente:

Descrizione	Potenza impegnata	
	fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW
Quota fissa mensile . . . . . . L.	650	2.310
Scaglioni mensili di consumo L/kWh:		
fino a 75 kWh	32,35	32,35
ulteriori consumi fino a 150 kWh . .	39,20	39,20
ulteriori consumi fino a 225 kWh . .	57,45	57,45
ulteriori consumi oltre 225 kWh . . .	65,15	65,15

I limiti di 75, 150 e 225 kWh sono riferiti a ciascun mese compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle fatture e bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare i prezzi previsti per il 2°, il 3° e il 4° scaglione mensile di consumo rispettivamente ai consumi eccedenti i limiti di 75, 150 e 225 kWh, riferiti a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le fatture o bollette emesse a seguito delle letture dei misuratori;

b) forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Fino a 1,5 .	2.685	65,15
Oltre 1,5 fino a 3 .	5.370	65,15

2) *Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW:*

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Oltre 3 fino a 6 .	10.740	65,15
Oltre 6 fino a 10 .	17.900	65,15

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 8.950 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di L. 65,15 per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 8.055 anziché quella di L. 10.740.

TABELLA II-*c*

USI DOMESTICI

Data di entrata in vigore: 1° maggio 1983

1) *Forniture con potenza impegnata fino a 3 kW:*

a) forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente:

Descrizione	Potenza impegnata	
	fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW
Quota fissa mensile L.	660	2.470
Scaglioni mensili di consumo L/kWh:		
fino a 75 kWh .	33,50	33,50
ulteriori consumi fino a 150 kWh .	39,40	41,70
ulteriori consumi fino a 225 kWh .	62,50	62,50
ulteriori consumi oltre 225 kWh .	72,75	72,75

I limiti di 75, 150 e 225 kWh sono riferiti a ciascun mese compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle fatture e bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare i prezzi previsti per il 2°, il 3° e il 4° scaglione mensile di consumo rispettivamente ai consumi eccedenti i limiti di 75, 150 e 225 kWh, riferiti a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le fatture o bollette emesse a seguito delle letture dei misuratori;

b) forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Fino a 1,5	2.865	72,75
Oltre 1,5 fino a 3	5.730	72,75

2) *Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW:*

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Oltre 3 fino a 6	11.460	72,75
Oltre 6 fino a 10	19.100	72,75

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 9.550 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di L. 72,75 per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 8.595 anziché quella di L. 11.460.

TABELLA II-*d*

USI DOMESTICI

Data di entrata in vigore: 1° luglio 1983

1) *Forniture con potenza impegnata fino a 3 kW:*

a) forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente:

Descrizione	Potenza impegnata	
	fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW
Quota fissa mensile . . . . . . L.	670	2.630
Scaglioni mensili di consumo L/kWh:		
fino a 75 kWh	34,65	34,65
ulteriori consumi fino a 150 kWh . .	39,60	44,30
ulteriori consumi fino a 225 kWh . .	67,50	67,50
ulteriori consumi oltre 225 kWh . . .	80,90	80,90

I limiti di 75, 150 e 225 kWh sono riferiti a ciascun mese compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle fatture e bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare i prezzi previsti per il 2°, il 3° e il 4° scaglione mensile di consumo rispettivamente ai consumi eccedenti i limiti di 75, 150 e 225 kWh, riferiti a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le fatture o bollette emesse a seguito delle letture dei misuratori;

b) forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Fino a 1,5 .	3.045	80,90
Oltre 1,5 fino a 3 .	6.090	80,90

2) *Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW:*

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Oltre 3 fino a 6 .	12.180	80,90
Oltre 6 fino a 10 .	20.300	80,90

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 10.150 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di L. 80,90 per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 9.135 anziché quella di L. 12.180.

TABELLA II-*e*

USI DOMESTICI

Data di entrata in vigore: 1° settembre 1983

1) *Forniture con potenza impegnata fino a 3 kW:*

a) forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente:

Descrizione	Potenza impegnata	
	fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW
Quota fissa mensile . L.	690	2.810
Scaglioni mensili di consumo L/kWh:		
fino a 75 kWh .	35,80	35,80
ulteriori consumi fino a 150 kWh .	39,85	47,10
ulteriori consumi fino a 225 kWh .	72,70	72,70
ulteriori consumi oltre 225 kWh .	89,40	89,40

I limiti di 75, 150 e 225 kWh sono riferiti a ciascun mese compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle fatture e bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare i prezzi previsti per il 2°, il 3° e il 4° scaglione mensile di consumo rispettivamente ai consumi eccedenti i limiti di 75, 150 e 225 kWh, riferiti a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le fatture o bollette emesse a seguito delle letture dei misuratori;

b) forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Fino a 1,5	3.240	89,40
Oltre 1,5 fino a 3	6.480	89,40

2) *Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW:*

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Oltre 3 fino a 6	12.960	89,40
Oltre 6 fino a 10	21.600	89,40

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 10.800 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di L. 89,40 per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 9.720 anziché quella di L. 12.960.

TABELLA II-*f*

USI DOMESTICI

Data di entrata in vigore: 1° novembre 1983

1) *Forniture con potenza impegnata fino a 3 kW:*

a) forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente:

Descrizione	Potenza impegnata	
	fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW
Quota fissa mensile . . . . . . L.	700	3.000
Scaglioni mensili di consumo L/kWh:		
fino a 75 kWh	37,00	37,00
ulteriori consumi fino a 150 kWh . .	40,10	50,00
ulteriori consumi fino a 225 kWh . .	78,00	78,00
ulteriori consumi oltre 225 kWh . . .	98,10	98,10

I limiti di 75, 150 e 225 kWh sono riferiti a ciascun mese compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle fatture e bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare i prezzi previsti per il 2°, il 3° e il 4° scaglione mensile di consumo rispettivamente ai consumi eccedenti i limiti di 75, 150 e 225 kWh, riferiti a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le fatture o bollette emesse a seguito delle letture dei misuratori;

b) forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Fino a 1,5 .	3.450	98,10
Oltre 1,5 fino a 3 .	6.900	98,10

2) *Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW:*

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Oltre 3 fino a 6 .	13.800	98,10
Oltre 6 fino a 10 .	23.000	98,10

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 11.500 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di L. 98,10 per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 10.350 anziché quella di L. 13.800.

TABELLA II-g

USI DOMESTICI

Data di entrata in vigore: 1° gennaio 1984

1) *Forniture con potenza impegnata fino a 3 kW:*

a) forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente:

Descrizione	Potenza impegnata	
	fino a 1,5 kW	oltre 1,5 fino a 3 kW
Quota fissa mensile L.	735	3.100
Scaglioni mensili di consumo L/kWh:		
fino a 75 kWh .	37,10	38,10
ulteriori consumi fino a 150 kWh .	40,10	58,10
ulteriori consumi fino a 225 kWh .	79,10	79,10
ulteriori consumi oltre 225 kWh .	112,10	112,10

I limiti di 75, 150 e 225 kWh sono riferiti a ciascun mese compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle fatture e bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare i prezzi previsti per il 2°, il 3° e il 4° scaglione mensile di consumo rispettivamente ai consumi eccedenti i limiti di 75, 150 e 225 kWh, riferiti a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le fatture o bollette emesse a seguito delle letture dei misuratori;

b) forniture effettuate nelle abitazioni diverse da quella di residenza anagrafica dell'utente:

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Fino a 1,5	5.130	112,10
Oltre 1,5 fino a 3	10.260	112,10

2) *Forniture con potenza impegnata oltre 3 kW:*

Potenza impegnata kW	Quota fissa mensile lire	Prezzo del kWh lire
Oltre 3 fino a 6	14.520	112,10
Oltre 6 fino a 10	24.200	112,10

La quota fissa mensile viene aumentata di L. 12.100 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW oltre i 10 kW, fermo restando il prezzo dell'energia di L. 112,10 per kWh.

Per le utenze con potenza impegnata oltre 3 e fino a 4,5 kW, in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, per le quali non venga richiesta la modifica della potenza impegnata, viene applicata la quota fissa mensile di L. 10.890 anziché quella di L. 14.520.

(1283)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Paesi membri della convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale (L'Aja, 18 marzo 1970) con relative riserve e/o dichiarazioni (elenco aggiornato al 31 dicembre 1982).

La convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale (L'Aja, 18 marzo 1970), entrata in vigore per l'Italia il 21 agosto 1982, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982, è stata ratificata dai seguenti Stati nelle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Danimarca il 20 giugno 1972;
Norvegia il 3 agosto 1972;
U.S.A. (ugualmente per Guam, Portorico ed Isole Vergini) l'8 agosto 1972;
Francia (per l'intero territorio della Repubblica) il 7 agosto 1974;
Portogallo il 12 marzo 1975;
Svezia il 2 maggio 1975;
Finlandia il 7 aprile 1976;
Cecoslovacchia il 12 maggio 1976;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (e territori vari elencati nella parte concernente dichiarazioni e/o riserve) il 16 luglio 1976;
Lussemburgo il 26 luglio 1977;
Repubblica federale di Germania (ugualmente per il Land Berlino) il 27 aprile 1979;
Israele il 19 luglio 1979;
Regno dei Paesi Bassi (per il Regno in Europa) l'8 aprile 1981;
Italia il 22 giugno 1982.

I seguenti Stati hanno aderito alla convenzione nelle date a fianco di essi indicate:

Singapore (1) il 27 ottobre 1978;
Barbados (2) il 5 marzo 1981.

Al momento della firma o della ratifica, o successivamente, hanno presentato riserve o dichiarazioni, gli Stati qui di seguito elencati: Danimarca, Norvegia, U.S.A., Francia, Portogallo, Svezia, Finlandia, Cecoslovacchia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Repubblica federale di Germania, Israele, Regno dei Paesi Bassi, Singapore, Italia, Barbados. Si riportano, di seguito, i testi delle suddette dichiarazioni e/o riserve.

DANIMARCA

Riserve:

« 1) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33 le Gouvernement danois déclare conformément à l'article 4 que le Danemark n'accepte pas les commissions rogatoires adressées en langue française.

2) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33 le Gouvernement danois déclare conformément à l'article 17 que le Danemark n'accepte pas l'obtention de preuves par commissaires ».

Dichiarazioni:

« Article 2.
Le Ministère de la justice est désigné comme Autorité centrale.
Article 4.
Les commissions rogatoires peuvent être adressées en langues norvegienne et suédoise et le Danemark n'assume pas d'obligation de retourner les preuves obtenues redigées en d'autres langues que la langue danoise.
Article 8.
Les magistrats de l'Autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister a l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité competente danoise.
Article 15.
Un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à l'acte d'instruction moyennant l'autorisation du Ministère de la justice.
Article 16.
Le Ministère de la justice donne l'autorisation de procéder à l'acte d'instruction.
Article 23.
Les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de "Pre-trial discoverv of documents" ne peuvent être exécutées au Danemark.
Article 27*a*.
Les commissions rogatoires peuvent être transmises comme jusqu'ici par les agents consulaires des États étrangers au Danemark, directement au tribunal danois compétent ».

Con nota del 22 luglio 1980, il Governo danese ha trasmesso la seguente dichiarazione integrativa all'art. 23:

« The declaration made by the Kingdom of Denmark in accordance with Article 23 concerning "Letters of Request issued for the purpose of abtaining pre-trial discovery of documents" shall apply to any Letter of Request wich requires a person:

a. to state what documents relevant to the proceedings to wich the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, other than particular documents specified in the Letter of Request; or

b. to produce any documents other than particular documents wich are specified in the Letter of Request, and wich are likely to be in his possession ».

NORVEGIA

Riserva:

« In conformity with article 33, Norway enters a reservation to paragraph 2 of article 4 to the effect that Letters of Request in the French language will not be accepted ».

Dichiarazioni:

« I. The Royal Ministry of Justice and Police is designated as the Central Authority with reference to article 2 and as the Competent Authority with reference to articles 15, 16 and 17.

II. With reference to article 4, paragraph 3, the Kingdom of Norway declares that letters in the Danish or Swedish languages can be sent to the Central Authority.

III. By accepting Letters of Request in another language than the Norwegian, the Kingdom of Norway does not undertake to execute the request, or transmit the evidence thus obtained in this other language; nor to have translated the documents which establish the execution of the letter of request.

IV. By virtue of article 15, evidence can be taken by diplomatic officers or consular agents only if, upon application, prior permission to that effect has been granted.

V. By virtue of article 23, the Kingdom of Norway declares that it will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents as known in Common Law countries ».

La dichiarazione è stata integrata con nota del 7 agosto 1980 qui di seguito riportata:

« The declaration made by the Kingdom of Norway in accordance with article 23 concerning "Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents" shall apply only to Letters of Request which require a person:

a. to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates, are, or have been, in his possession, other than particular documents specified in the Letter of Request; or

b. to produce any documents other than particular documents which are specified in the Letter of Request, and which are likely to be in his possession ».

U.S.A.

Dichiarazioni:

« The United States Department of Justice, Washington, D.C. 20530, is designated as the Central Authority referred to in Article 2 of the Convention.

Under paragraph 2 of Article 4 the United States has agreed to accept a Letter of Request in or translated into French.

The United States wishes to point out that owing to the necessity of translating such documents into English it will take the Central Authority longer to comply with a Letter of Request in or translated into French than with a similar request received in English.

In accordance with paragraph 3 of Article 4 the United States declares that it will also accept Letters of Request in Spanish for execution in the Commonwealth of Puerto Rico.

In accordance with Article 8 the United States declares that subject to prior authorization members of the judicial personnel of the requesting authority of another Contracting State may be present at the execution of a Letter of Request. The Department of Justice is the competent authority for the purposes of this Article.

The United States declares that evidence may be taken in the United States under Articles 16 and 17 without its prior permission.

In accordance with Article 18 the United States declares that a diplomatic or consular officer or a commissioner authorized to take evidence under Articles 15, 16 or 17 may apply for appropriate assistance to obtain the evidence by compulsion.

The competent authority for the purposes of Article 18 is the United States district court of the district in which a person resides or is found.

Such court may order him to give his testimony or statement or to produce a document or thing for use in a proceeding in a foreign tribunal. The order may direct that the testimony or statement be given, or the document or other thing be produced, before a person appointed by the court ».

---

(1) La convenzione è entrata in vigore, per Singapore, con i seguenti Paesi che, ai sensi dell'art. 39 (4), hanno accettato l'adesione di detto Stato: U.S.A., Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (anche per Gibilterra ed Hong Kong), Norvegia, Cecoslovacchia, Danimarca, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Regno dei Paesi Bassi (per il Regno in Europa), Repubblica federale di Germania, Israele.

(2) La convenzione è entrata in vigore, per Barbados, con i seguenti Paesi che, ai sensi dell'art. 39 (4), hanno accettato l'adesione di detto Stato: Regno dei Paesi Bassi (per il Regno in Europa), U.S.A., Lussemburgo, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (ugualmente per le Isole Caimane, le Falkland e loro dipendenze, Gibilterra, Hong Kong, Isola di Man, Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia nell'Isola di Cipro), Cecoslovacchia, Finlandia, Svezia, Francia, Danimarca, Repubblica federale di Germania.

Con nota del 12 agosto 1980, il Governo degli U.S.A. ha effettuato una dichiarazione (anche a nome dei Governi britannico e francese) in merito alla dichiarazione del Governo cecoslovacco del 14 dicembre 1979 in merito all'estensione della convenzione da parte della Repubblica federale di Germania, a Berlino Ovest. Con predetta nota, il Governo U.S.A. dichiara che l'estensione a Berlino della convenzione, secondo le procedure stabilite, continua ad ogni titolo ed effetto.

FRANCIA

Dichiarazioni:

« Conformément aux dispositions de l'article 33, le Gouvernement français déclare:

Que, par application de l'article 4, Alinéa 2, il n'exécutera que les commissions rogatoires rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française.

Que, par application de l'article 23, les Commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les États du Common Law sous le nom de "Pré-trial discovery of documents" ne seront pas exécutées;

Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère de la justice, service civil de l'entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme - Paris ler est désigné comme autorité centrale à l'exclusion de tout autre autorité.

Conformément aux dispositions de l'article 16, le Ministère de la justice, service civil de l'entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme - Paris ler, est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un état contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet état et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un État qu'ils représentent.

Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, des conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:

1 - Les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;

2 - La date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile au service civil de l'entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;

3 - Les actes d'instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public;

4 - Les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d'une traduction en langue française, et cet acte mentionnera:

a) Que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procedure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un État contractant;

b) Que la Comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'État requérant de poursuites pénales;

c) Que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;

d) Que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;

e) Que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la justice.

5 - Le service civil de l'entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté.

Conformément aux dispositions de l'article 17, le Ministère de la justice, service civil de l'entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme - Paris ler, est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un État contractant.

Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, des conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:

1 - Les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;

2 - La date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiées en temps utile au Service civil de l'entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;

3 - Les actes d'instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public;

4 - Les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d'une traduction en langue française, et cet acte mentionnera:

a) Que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 su l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un État contractant;

b) Que la Comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'État requérant de poursuites pénales;

c) Que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition;

d) Que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;

e) Que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la justice.

5 - Le service civil de l'entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté.

La demande d'autorisation qui sera adressée par l'autorité requérante au Ministère de la justice devra préciser:

1) Les motifs qui ont conduit, eu égard aux montants des frais judiciaires encourus, à choisir cette méthode d'investigation de préférence à celle de la commission rogatoire.

2) Les critères de désignation des commissaires lorsque la personnalité désignée ne résidera pas en France.

Le Gouvernement français déclare que, par application des dispositions de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un État contractant, pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire ».

PORTOGALLO

Riserve all'art. 33 della convenzione:

1 - exclusion de l'application de l'alinéa 2, article 4;

2 - exclusion de l'application du Chapitre II, à l'exception de l'article 15.

Dichiarazioni:

« *a*) Conformément aux articles 15 et 23 de la Convention, l'État portugais fait les déclarations suivantes:

1 - l'État portugais déclare que les actes d'instruction référés dans l'article 15 ne peuvent pas être effectués sans l'autorisation accordée par une autorité compétente désignée par lui-même sur demande faite par l'agent diplomatique ou consulaire;

2 - l'État portugais déclare qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui auront pour objet une démarche considerée dans les États du "Common Law" comme "Pre-trial discovery of documents".

b) En ce qui concerne les articles 2 et 15 de la Convention, l'autorité compétente portugaise sera la "Direcção-Geral dos Serviços Judiciários" du Ministère de la justice ».

SVEZIA

Il Governo svedese ha presentato le seguenti dichiarazioni:

« Que, par application de l'article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires en langue danoise et norvégienne seront acceptées;

Que, par application de l'article 8, des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant pourront assister à l'exécution d'une commission rogatoire sans autorisation prealable;

Que, par application de l'article 15, alinéa 2, un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d'instruction qu'avec l'autorisation de l'autorité competente suédoise;

Que, par application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les États du Common Law sous le nom de "Pre-trial discovery of documents" ne seront pas exécutées;

Que la Suède s'engage à délivrer les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire seulement en langue suedoise.

Le Ministère des affaires etrangères, Stockholm, a été désigné comme l'autorité centrale, visée à l'article 2, et également comme l'autorité compétente, visée aux articles 15-17 ».

Con nota del 10 luglio 1980, il Governo svedese, riferendosi all'art. 23, ha effettuato la seguente dichiarazione addizionale:

« The Swedish Government understands "Letters of Request issued for the purpose of pre-trial discovery of documents" for the purposes of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires a person:

a. to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

b. to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request, which are likely to be in his possession, custody or power ».

FINLANDIA

Riserva:

« In conformity with Article 33, Finland enters a reservation to paragraph 2 of Article 4 to the effect that Letters of Request in the English or French Languages wil not be accepted ». (Riserva poi ritirata, solamente per quanto riguarda la lingua inglese, con nota dell'11 dicembre 1980).

Dichiarazioni:

« 1. In Finland the Ministry of Justice shall be (from June 1982) the Central Authority referred to in Article 2.

2. Swedish is the second official language of Finland. Finland will therefore in accordance with paragraph 1 of Article 4 accept Letters of Request in the Swedish language. The answer shall be given in the Swedish language if in connection with the Letter of Request this has been specifically requested.

3. A member of the judicial personnel of the requesting authority may in accordance with Article 8 be present at the execution of a Letter of Request, provided that the Finnish Ministry of Justice has given its consent.

4. The evidence referred to in Articles 16 and 17 of the Convention may be taken without the prior permission of the Finnish authorities.

5. Finland is not going to execute Letters of Request referred to in Article 23 issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents as known in Common Law countries ».

Con nota dell'11 dicembre 1980, il Governo finlandese, conformemente all'art. 35, lettere *C*, ha comunicato quanto segue:

« By accepting Letters of Request in English, the Republic of Finland does not undertake to execute the request, or transmit the evidence thus obtained in the English language; nor to have translated the documents which establish the execution of the Letter of Request ».

« The declaration made by the Republic of Finland in accordance with Article 23 concerning "Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents" shall apply only to Letters of Request which require a person:

a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

b) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request, which are likely to be in his possession, custody or power ».

CECOSLOVACCHIA

Dichiarazioni rese al momento della firma (6 febbraio 1975):

« La République Socialiste Tchécoslovaque déclare au sujet de l'article 16 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970 que les actes d'instruction conformément au chapitre II peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition de réciprocité.

La République Socialiste Tchécoslovaque déclare ensuite au sujet de l'article 18 de la même Convention qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, ont la faculté de demander de procéder à un acte judiciaire au tribunal compétent tchécoslovaque ou au notariat d'Etat tchécoslovaque auxquels il passe un acte par l'intermédiaire du Ministère de la Justice de la République Socialiste Tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République Socialiste Slovaque à Bratislava, à condition de réciprocité.

La République Socialiste Tchécoslovaque déclare, en connexité avec l'article 40 de la Convention accordant aux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent de point de vue international, qu'à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences ».

Successivamente, con nota del 24 maggio 1978, la Cecoslovacchia ha effettuato la seguente dichiarazione supplementare:

Le Ministère de Justice de la République Socialiste Tchèque et le Ministère de Justice de la République Socialiste Slovaque ont été désignés comme autorités centrales conformément aux articles 2 et 24 de la Convention.

Con nota del 24 dicembre 1979, il Governo cecoslovacco ha dichiarato di non accettare l'estensione della convenzione al Land di Berlino da parte della Repubblica federale di Germania.

GRAN BRETAGNA

Riserva:

« .... in accordance with the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter of Request in French ».

Designazioni:

1. Under Article 2 the Foreign and Commorwealth Office is designated as the Central Authority.

2. Under Article 16 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the competent authority.

3. Under Article 17 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the competent authority.

4. Under Article 18 the following are designated as the competent authorities for the places indicated: The Senior Master of the Supreme Court (Queen's Bench Division) for England and Wales; The Crown Agent for Scotland, for Scotland; Master (Queen's Bench and Appeals) Royal Courts of Justice, Belfast, 1 (from June, 1980) for Northern Ireland.

5. Under Article 24 the following are designated as authorities additional to the Central Authority designated hereinbefore and as having competence in the places indicated: The Senior Master of the Supreme Court (Queen's Bench Division) in England en Wales. The Crown Agent for Scotland, for Scotland; The Master (Queen's Bench and Appeals Royal Courts of Justice, Belfast, 1 (from June, 1980) for Northern Ireland.

Dichiarazioni:

« 1. In accordance with Article 8 Her Majesty's Government declare that members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request.

2. In accordance with Article 18 Her Majesty's Government declare that a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Articles 15, 16 and 17 may apply to the competent authority designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion

provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or commissioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

3. In accordance with Article 23 Her Majesty's Government declare that the United Kingdom will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents. Her Majesty's Government further declare that Her Majesty's Government understand "Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents" for the purposes of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires a person:

a. to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

b. to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or to be likely to be, in his possession, custody or power.

4. In accordance with Article 27 Her Majesty's Government declare that by the law and practice of the United Kingdom of the prior permission referred to in Articles 16 and 17 is not required in respect of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Articles 16 or 17 ».

La Gran Bretagna, in conformità all'art. 40, ha dichiarato di estendere la convenzione ai seguenti territori: Hong Kong (in vigore dal 22 agosto 1978), Gibilterra (in vigore dal 20 gennaio 1978), Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia, nell'Isola di Cipro (in vigore dal 24 agosto 1979), Falkland e Dipendenze (in vigore dal 25 gennaio 1980), Isola di Man (in vigore dal 15 giugno 1980), Isole Caimane (in vigore dal 15 novembre 1980).

Dichiarazioni e riserve relative ai territori sopracitati:

HONG KONG

Dichiarazione:

« In accordance with the provisions of Article 4 and Article 33 of the Convention, Hong Kong will not accept a Letter of Request in French ».

Designazioni:

« In accordance with Article 35 and Article 24 of the Convention, the Registrar of the Supreme Court of Hong Kong is designated as an additional authority competent to receive Letters of Request for execution in Hong Kong.

In accordance with Article 35 and Articles 16 and 17 of the Convention, the Chief Secretary is designated as the competent authority for Hong Kong ».

GIBILTERRA

Riserva:

« ... in accordance with the provisions of Article 4 and Article 33 of the Convention, Gibraltar will not accept a Letter of Request in French ».

Designazioni:

« *a*) under Articles 16 and 17 of the Convention the Deputy Governor is designated as the competent authority for Gibraltar;

b) under Article 18 of the Convention, the Registrar of the Supreme Court of Gibraltar is designated as the competent authority;

c) under Article 24 of the Convention, the Deputy Governor is designated as an additional authority competent to receive Letters of Request for execution in Gibraltar ».

Dichiarazioni:

« 1. In accordance Article 8, members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request in Gibraltar.

2. In accordance with Article 18, a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Articles 15, 16 and 17 of the Convention may apply to the competent authority in Gibraltar designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or commissioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

3. In accordance with Article 23, Gibraltar will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents. The Government of Gibraltar understands « Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents » for the purposes of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires a person:

a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

b) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or likely to be, in his possession, custody or power.

4. In accordance with Article 27, by the law and practice of Gibraltar the prior permission referred to in Articles 16 and 17 of the Convention is not required in respect of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Articles 16 or 17 ».

BASI SOVRANE DI AKROTIRI E DHEKELIA (nell'isola di Cipro).

Riserva:

« ... in accordance with the provisions of Article 4 and Article 33 of the Convention, the Sovereign Base Areas will not accept a Letter of Request in French ».

Designazioni:

a) under Articles 16 and 17 of the Convention the Chief Officer, Sovereign Base Areas, is designated as the competent authority for the Sovereign Base Areas;

b) under Article 18 of the Convention, the Senior Registrar of the Judge's Court of the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia is designated as the competent authority;

c) under Article 24 of the Convention, the Senior Registrar of the Judge's Court of the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia is designated as an additional authority competent to receive Letters of Request for execution in the Sovereign Base Areas.

Dichiarazioni:

1. In accordance with Article 8, members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request in the Sovereign Base Areas.

2. In accordance with Article 18, a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Article 15, 16 and 17 of the Convention may apply to the competent authority in the Sovereign Base Areas designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or commissioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

3. In accordance with Article 23, the Sovereign Base Areas will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents.

The administration of the Sovereign Base Areas understands « Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents » for the purpose of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires a person:

a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

b) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or likely to be, in his possession, custody or power.

4. In accordance with Article 27, by the law and practice of the Sovereign Base Areas the prior permission referred to in Article 16 and 17 of the Convention is not required in respect of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Article 16 or 17.

ISOLE FALKLAND E LORO DIPENDENZE

Riserva:

«... in accordance with the provisions of Article 4 and Article 33 of the Convention, the Falkland Islands and Dependencies will not accept a Letter of Request in French».

Designazioni:

a) under Articles 16, 17 and 18 of the Convention the Judge of the Supreme Court of the Falkland Islands, is designated as the competent authority for the Falkland Islands and Dependencies;

b) under article 24 of the Convention, the Governor of the Falkland Islands and its dependencies is designated as an additional authority competent to receive Letters of Request for execution in the Falkland Islands and Dependencies.

Dichiarazioni:

1. In accordance with Article 8, members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request in the Falkland Islands and Dependencies.

2. In accordance with Article 18, a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Article 15, 16 and 17 of the Convention may apply to the competent authority in the Falkland Islands and Dependencies designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or commissioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

3. In accordance with Article 23, the Falkland Islands and Dependencies will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents.

The Governor of the Falkland Islands and its dependencies understands «Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents» for the purpose of the foregoing declaration as including any Letter of Request which requires a person:

a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates, are, or have been, in his possession, custody or power; or

b) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or likely to be, in his possession, custody or power.

4. In accordance with Article 27, by the law and practice of the Falkland Islands and Dependencies the prior permission referred to in Articles 16 and 17 of the Convention is not required in respect of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Articles 16 or 17.

ISOLA DI MAN

Riserva:

«... in accordance with the provisions of Article 4 and Article 33 of the Convention, the Isle of Man will not accept a Letter of Request in French».

Designazioni:

«*a)* under Articles 16, 17 and 18 of the Convention Her Majesty's First Deemster and Clerk of the Rolls is designated as the competent authority for the Isle of Man;

b) under Article 24 of the Convention, Her Majesty's First Deemster and Clerk of the Rolls is designated as an additional authority competent to receive Letters of Request for execution in the Isle of Man».

Dichiarazioni:

«1. In accordance with Article 8, members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request in the Isle of Man.

2. In accordance with Article 18, a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Article 15, 16 and 17 of the Convention may apply to the competent authority in the Isle of Man designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or commissioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

3. In accordance with Article 23, the Isle of Man will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents.

The Government of the Isle of Man understands «Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents» for the purposes of the foregoing declaration as including any Letter of Request which requires a person:

a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

b) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or likely to be, in his possession, custody or power.

4. In accordance with Article 27, by the law and practice of the Isle of Man the prior permission referred to in Articles 16 and 17 of the Convention is not required in respect of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Articles 16 or 17».

ISOLE CAIMANE

Riserva:

«... in accordance with the provisions of Article 4 and Article 33 of the Convention, the Cayman Islands will not accept a Letter of Request in French».

Designazioni:

a) Under Articles 16 and 17 of the Convention, the Attorney General is designated es the competent autothority for the Cayman Islands;

b) Under Article 18 of the Convention, the Clerk of the Grand Court is designated as the competent authority;

c) Under Article 24 of the Convention, His Excellency the Governor is designated as an additional authority competent to receive Letters of Request for execution in the Cayman Islands.

Dichiarazioni:

1) In accordance with Article 8, members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request in the Cayman Islands.

2) In accordance with Article 18, a diplomatic officer, consular agent or commissioner authorised to take evidence under Articles 15, 16 and 17 of the Convention may apply to the competent authority in the Cayman Islands designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or commissioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

3) In accordance with Article 23, the Cayman Islands will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents.

The Government of the Cayman Islands understand «Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents» for the purposes of the foregoing declaration as including any Letter of Request which requires a person:

a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letters of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

b) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or likely to be, in his possession, custody or power.

4) In accordance will Article 27, by the law and practice of the Cayman Islands the prior permission referred to in Article 16 and 17 of the Convention is not required in respect of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Articles 16 or 17.

LUSSEMBURGO

Dichiarazioni e riserve:

«... en execution de l'article 2, le Parquet Général est désigné comme autorité centrale.

En application de l'article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées.

En application de l'article 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nome de « pre-trial discovery of documents ne sont pas exécutées.

Conformément au dispositions de l'article 16, le parquet general est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d'un État contractant à proceder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet État et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un État qu'ils representent.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes:

1. Les actes d'instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des Ambassades ou des Consulats;

2. Le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;

3. Les personnes visees par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans une de ces langues, et cet acte doit mentionner:

a) que l'acte d'instruction auquel il est procedé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves a l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un État contractant;

b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'État requerant de poursuites pénales;

c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruction ou s'y opposent pour des motifs à indiquer;

d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;

e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Conformément aux dispositions de l'article 17, le parquet général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à proceder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procedure engagée devant un tribunal d'un État contractant.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes:

1. Le lieu, la date et l'heure des actes d'instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet général pour lui permettre de s'y faire représenter éventuellement;

2. Les personnes visees par l'acte d'instruction doivent être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d'une traduction dans une de ces langues. Cet acte doit mentionner:

a) que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, et dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignee d'un État contractant;

b) que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner dans l'État requérant de poursuites pénales;

c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l'acte d'instruction ou s'y opposent pour des motifs à indiquer;

d) que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat;

e) que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

En application de l'article 8 des magistrats de l'autorité requérante d'un État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire ».

Brême: der Präsident des Landgerichts Bremen (le Président du Tribunal régional de Brême), D 2800 Bremen;

Hambourg: der Präsident des Amtsgerichts Hamburg (le Président du Tribunal cantonal de Hambourg), D 2000 Hamburg;

Hesse: der Hessische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Hesse), D 6200 Wiesbaden;

Basse-Saxe: der Niedersächsische Minister der Justiz (le Ministre de la Justice de Basse-Saxe), D 3000 Hannover;

Rhénanie du Nord/Westphalie: der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen (le Ministre de la Justice du Land de Rhénanie du Nord/Westphalie), D 4000 Düsseldorf;

Rhénanie-Palatinat: das Ministerium der Justiz (le Ministère de la Justice), D 6500 Mainz;

Sarre: der Minister für Rechtspfdege (le Ministre de la Justice), D 6600 Saarbrücken;

Schleswig-Holstein: der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (le Ministre de la Justice du Land de Schleswig-Holstein), D 2300 Kiel.

2. Conformément à l'article 8 de la Convention, il est declaré que des membres du tribunal requérant d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal cantonal si l'Autorité centrale du Land dans lequel la commission doit être exécutée a accordé l'autorisation préalable à cet effet.

3. Si l'obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires conformément à l'article 16, alinéa premier de la Convention concerne des ressortissants d'un État tiers ou des apatrides, elle n'est admissible que si l'Autorité centrale du pays dans lequel un acte d'instruction doit être accompli l'a autorisée. Selon l'article 16, alinéa 2 de la Convention, l'autorisation n'est pas requise si le ressortissant d'un État tiers possède en même temps la nationalité de l'État du tribunal requérant.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Dichiarazioni:

« *A.* Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait les déclarations suivantes, conformément à l'article 33, alinéa premier de la Convention du 18 mars 1970:

La République fédérale d'Allemagne fait la réserve prévue à la première phrase de l'article 33, alinéa premier de la Convention à l'encontre de l'application des dispositions de l'article 4, alinéa 2 de la Convention. Les commissions rogatoires à exécuter en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en langue allemande conformément à l'article 4, alinéas 1 et 5 de la Convention ou être accompagnées d'une traduction faite dans cette langue.

Selon la faculté prévue à la première phrase de l'article 33, alinéa premier de la Convention de faire une réserve contre l'application des dispositions du chapitre II de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'obtention des preuves sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires est inadmissible si elle concerne des ressortissants allemands.

B. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait les déclarations suivantes conformément à l'article 35 de la Convention du 18 mars 1970:

1. Est compétent pour l'exécution de commissions rogatoires le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel l'acte officiel doit être accompli.

Les commissions rogatoiresseront adressées à l'Autorité centrale du Land dans lequel la commission respective doit être exécutée. L'Autorité centrale prévue à l'article 2 et à l'article 24, alinéa 2 de la Convention est pour le Land de

Bade-Wurtemberg: das Justizministerium Baden-Württemberg (le Ministère de la Justice de Bade-Wurtemberg), D 7000 Stuttgart;

Bavière: das Bayerische Staatsministerium der Justiz (le Ministère bavarois de la Justice), D 8000 München;

Berlin: der Senator für Justiz (le Sénateur de la Justice), D 1000 Berlin.

4. Un commissaire du tribunal requérant ne peut procéder à une obtention de preuves conformément à l'article 17 de la Convention que si l'Autorité centrale du Land dans lequel un acte d'instruction doit être accompli l'a autorisée.

L'autorisation peut être liée à des conditions. Le tribunal cantonal dans la circonscription duquel des actes officiels devraient être accomplis en vertu d'une commission rogatoire dans la même affaire est habilité à surveiller la préparation et l'exécution de l'obtention des preuves. Un membre de ce tribunal peut être present a l'acte d'instruction conformément à la deuxième phrase de l'article 19 de la Convention.

5. Conformément à l'article 23 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents" ne seront pas exécutées sur son territoirs ».

Con nota del 10 ottobre 1980, la Repubblica federale tedesca, citando la nota del 12 agosto 1980 diffusa dagli U.S.A. in merito alla dichiarazione del Governo cecoslovacco del 14 dicembre 1979, ha notificato di aderire a quanto già dichiarato dagli Stati Uniti, cioè che l'estensione della convenzione al Land di Berlino, secondo le procedure stabilite, continua ad ogni titolo ed effetto.

ISRAELE

Dichiarazioni:

1. The Central Authority designated by the State of Israel pursuant to Article 2 of the Convention is the Director of the Courts, 19 Jaffa Road, Jerusalem. The Director of the Courts is also the Authority designated pursuant to Articles 16 and 17 to give the permissions specified in those Articles.

2. In accordance with Article 8, Israel declares that the members of the judicial personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request without prior authorization.

REGNO DEI PAESI BASSI (per il Regno in Europa)

Dichiarazioni:

Aux Pays-Bas, la Convention est appliquée comme suit:

Article 2.

Le procureur du Roi près le tribunal d'arrondissement de La Haye est désigné comme Autorité centrale.

Article 4.

Sont acceptées: les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en français, ou accompagnees d'une traduction dans une de ces langues.

Les Pays-Bas ne s'engagent pas à traduire les documents d'exécution d'une commission rogatoire.

Article 8.

Les magistrats de l'autorité requerante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution de la commission rogatoire, sous réserve que le juge chargé de l'exécution ait donné son autorisation et que les conditions qu'il a éventuellement imposées soient respectées.

Article 11.

Seul le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une personne concernée par l'exécution de cette commission peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi d'un État autre que l'État requérant, droits que le droit néerlandais ne connait pas.

Article 14.

Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'État requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2, de la Convention, sont à la charge de l'État requérant.

Article 16.

Aux Pays-Bas, les actes d'instruction prévus à l'article 16 peuvent être accomplis sans autorisation préalable.

Article 17.

L'autorisation prévue à l'article 17 doit être demandée au president du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte d'instruction doit être accompli. Lorsqu'il y a audition de témoins ou d'experts, ce sera l'arrondissement où sont domiciliés, ou dans lequel résident, les témoins ou les experts, ou le plus grand nombre d'entre eux. Si le président fait droit à la demande, il peut imposer toutes les conditions qu'il juge utiles au bon déroulement de l'instruction ou de l'audition. Il peut décider que l'instruction ou l'audition auront lieu au palais de justice sous la surveillance d'un juge désigné par lui. En outre, l'autorisation n'est accordée que s'il a été satisfait aux conditions suivantes:

a) le témoin ou l'expert concernés doivent avoir été convoqués en bonne et due forme; la convocation doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d'une traduction en néerlandais. Elle doit en outre mentionner:

— les données et un résumé de la procédure pour laquelle l'instruction ou l'audition sont requises, ainsi que le juge requérant;

— le fait que la comparution est sans contrainte, que le refus de comparaître, de prêter serment, de donner sa parole d'honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque nature qu'elle soit contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l'État où la procédure est engagée;

— le fait que la personne concernée peut demander l'assistance d'un conseiller;

— le fait que la personne concernée peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer;

— le fait que les frais liés à la comparution sont remboursés par le commissaire.

b) Une copie de la convocation doit être envoyée au président.

c) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'acte d'instruction a été confié à un commissaire, ainsi que la qualité de celui-ci, à moins qu'un avocat compétent aux Pays-Bas n'ait été désigné à ce titre.

d) Les frais d'exécution de l'acte d'instruction, à savoir les frais des témoins, experts ou interprètes, doivent être intégralement remboursés.

Article 23.

Les Pays-Bas n'exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».

Par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents », aux fins de l'article 23 de la Convention, lesquelles les Pays-Bas n'exécutent pas, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend toute commission rogatoire exigeant d'une personne:

a) d'indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou

b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers specifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir.

Article 26.

Les Pays-Bas inviteront l'Etat qui a fait usage des dispositions du premier alinéa de l'article 26 à rembourser les frais mentionnés dans cet alinéa.

SINGAPORE

« (i) the whote of Chapter II of the Convention shall not apply to the Republic of Singapore and

(ii) with regard to paragraph 2 of Article 4, the Republic of Singapore will not accept any Letter of Request in any language other than the English language, as that is the language used by the Judiciary in Singapore.

In accordance with Article 23 the Government of the Republic of Singapore declares that the Republic of Singapore will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents. The Government of the Republic of Singapore further declares that it understands "Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial

discovery of documents" for the purpose of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires a person:

(*a*) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates are, or have been, in his possession, custody or power; or

(*b*) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appearing to the requested court to be, or to be likely to be, in his possession, custody or power.

It is the understanding of the Republic of Singapore that the reference to civil or commercial matters in the Convention does not include revenue or taxation matters ».

Con nota del 4 agosto 1979 il Governo di Singapore ha comunicato quanto segue:

« L'Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires prévue à l'article 2 de la Convention est "the Registrar of the Supreme Court" ».

ITALIA

Dichiarazioni:

(1) The Italian Government declares, in accordance with Article 8, that members of the judicial personnel of the requesting authority of another Contracting State may be present at the execution of a Letter of Request, subject to prior authorization by the competent authority designated by the Italian State under (4) paragraph 2 below.

(2) The Italian Government declares, in accordance with Article 18, that a diplomatic officer, consular agent or commissioner who is taking evidence under Article 15, 16 or 17, may apply to the Authority designated by the Italian State under (4) paragraph 2 below, for appropriate assistance to obtain the evidence by compulsion.

(3) The Italian Government declares, in accordance with Article 23, that it will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents as known in Common Law countries.

Designazioni:

(4) In accordance with Article 35 the Italian Government designates the Ministry of Foreign Affairs pursuant to Article 2 as the Central Authority which will undertake to receive Letters of Request coming from a judicial authority of another Contracting State and to transmit them to the authority competent to execute them.

In accordance with the abovementioned Article the Italian Government designates the Court of Appeal within whose jurisdiction proceedings are to take place as the authority competent to:

authorize foreign judicial personnel to be present at the execution of a Letter of Request, pursuant to Article 8;

authorize foreign diplomatic officers, consular agents or commissioners to take evidence under Article 16 or 17;

grant the judicial assistance provided for in Article 18.

BARBADOS

Con nota del 29 settembre 1982, il Governo delle Barbados ha designato quale autorità centrale prevista dall'art. 2:

« le Greffier de la Cour Suprême de la Barbade ».

(1161)

Entrata in vigore dei protocolli del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981.

Il 31 dicembre 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 dicembre 1982, n. 912, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, sono stati depositati presso il Dipartimento di Stato degli U.S.A. lo strumento di ratifica del protocollo del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 (conformemente a quanto previsto all'art. 6) e lo strumento di ratifica del protocollo del 1981 per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980 (conformemente a quanto previsto all'art. VI), aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981.

Conformemente all'art. 9, paragrafo 1 (per il protocollo del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971) e all'art. IX, paragrafo 2 (per il protocollo del 1981 per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980), i protocolli sono entrati in vigore sul piano internazionale il 1° luglio 1981 ed, in pari data, anche per l'Italia.

Contestualmente al deposito degli strumenti di ratifica, il Governo della Repubblica italiana ha dichiarato di non accettare le riserve formulate dall'U.R.S.S. e da Cuba, nei confronti della Comunità economica europea, al momento della firma e della ratifica del protocollo per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971.

(1179)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Giulianova, Mortara e Ortona

Con decreto interministeriale 31 gennaio 1983, n. 126, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del campo di tiro a segno ubicato in Giulianova (Teramo) e individuato nel catasto del medesimo C.C. al foglio n. 33, particella n. 43

Con decreto interministeriale 31 gennaio 1983, n. 128, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di T.S.N. ubicato in Mortara (Pavia) e censito nel nuovo catasto terreni del medesimo C.C. al foglio n. 28, mappale 64, e nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 28, mappale 60, per una superficie complessiva di mq 11.349.

Con decreto interministeriale 31 gennaio 1983, n. 129, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di T.S.N. ubicato in Ortona (Chieti) e censito nel nuovo catasto terreni del medesimo C.C. al foglio n. 40, partita 5299, particelle 197, 400 e 467 e nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2324, foglio 40, particella n. 89, per una superficie complessiva di mq 4.630.

(1147)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia medioevale.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) immunologia;
2) fisiologia umana.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1214)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Comat, in Tavernuzze

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 34.457.000 dovuto dalla S.p.a. Comat, in Tavernuzze (Firenze) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1182)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Profilassi vaccinale contro la peste suina classica prevista per il 1983 (ordinanza 25 febbraio 1983)

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1968, concernente la profilassi della peste suina classica (*Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 17 dicembre 1968);

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente la profilassi della peste suina classica (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981), modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1982);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982, concernente la produzione, l'acquisto e l'impiego dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982), recante modificazioni ed integrazioni al precitato decreto ministeriale 10 marzo 1982;

Vista la direttiva n. 80/1095/CEE dell'11 novembre 1980 che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente da peste suina classica e mantenerlo tale e la decisione del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre 1980 che instaura una azione finanziaria della Comunità in vista della eradicazione della peste suina classica;

Vista la decisione del Consiglio in data 21 dicembre 1981 che autorizza la Repubblica italiana a rinviare di un anno l'inizio del piano di eradicazione della peste suina classica;

Ritenuto necessario adeguare l'azione degli interventi vaccinali antipestosi alla normativa comunitaria sopra citata, anche allo scopo di salvaguardare il patrimonio suinicolo nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Con decorrenza 1° marzo 1983, è obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di età compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi, comunque, non prima di quindici giorni dallo svezzamento.

A tale scopo i proprietari degli animali devono denunciare la nascita dei suini alle autorità sanitarie locali nel cui territorio ha sede l'allevamento.

Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 2, lettera *b*).

Sono esentati dalla vaccinazione i suini da utilizzarsi da parte dei competenti laboratori per studi, ricerche, esami diagnostici ed esperimenti per i quali siano richiesti soggetti non sottoposti a trattamenti immunizzanti contro la peste suina classica.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dal primo comma del precedente art. 1 la vaccinazione contro la peste suina classica è vietata:

a) per tutte le categorie di suini presenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano;

b) per tutti i suini riproduttori presenti negli allevamenti a ciclo chiuso del restante territorio nazionale con esclusione di quelli esistenti nella regione Sardegna.

Nei territori in cui, in applicazione della lettera *a*) del presente articolo, è vietata la vaccinazione è altresì vietata la introduzione di suini vaccinati contro la peste suina classica.

E' parimenti vietata l'introduzione di riproduttori vaccinati negli allevamenti di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

In caso di insorgenza e diffusione allarmante della peste suina classica nell'ambito dei territori e degli allevamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) l'obbligo della vaccinazione può essere ripristinato, previa autorizzazione del Ministero della sanità, nelle aziende esposte al contagio.

Art. 3.

I trattamenti immunizzanti di cui alla presente ordinanza sono effettuati dai veterinari delle unità sanitarie locali o dai veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dalla autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 4.

Le regioni e le province autonome provvedono, con i fondi erogati dal Ministero del tesoro sul cap. 5941 concernente il Fondo sanitario nazionale, all'approvvigionamento ed alla distribuzione gratuita del vaccino occorrente nonché al pagamento delle prestazioni veterinarie, conformemente alle norme tecniche previste dai decreti ministeriali 10 marzo 1982 e 1° luglio 1982 citati in premessa.

L'unità sanitaria locale, su modello conforme all'allegato devono dare comunicazione settimanale dei trattamenti immunizzanti effettuati al veterinario responsabile del servizio della competente unità sanitaria locale.

L'unità sanitaria locale, su modello conforme nell'allegato 2, comunica trimestralmente alla regione o alla provincia autonoma i dati relativi agli interventi vaccinali. A loro volta le regioni e le province autonome trasmettono i prospetti riepilogativi al Ministero della sanità.

Art. 5.

All'atto della vaccinazione, i suini debbono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della provincia ed il numero del comune nel cui territorio ha sede l'allevamento.

In relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dello art. 16 del decreto ministeriale 14 settembre 1981, il veterinario vaccinatore, subito dopo l'intervento vaccinale, provvede ad annotare nel registro di carico e scarico la data, la categoria ed il numero dei suini vaccinati.

I riproduttori sottoposti a rivaccinazione devono essere contrassegnati inoltre con il numero formato dalle due ultime cifre dell'anno in cui la rivaccinazione è stata effettuata.

Art. 6.

E' abrogata l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1968, concernente la profilassi obbligatoria della peste suina classica.

Art. 7.

La presente ordinanza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, entra in vigore il 1° marzo 1983.

Roma, addì 25 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

MODELLO N. 1

PROFILASSI IMMUNIZZANTE DELLA PESTE SUINA CLASSICA

Vaccinazioni eseguite nella settimana dal . . al . . . .

ai sensi dell'ordinanza ministeriale . .

Provincia di . Comune di . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Scrofe N.	Verri N.	Suinetti N.	Serie vaccino	Istituto produttore	

. lì . *Il veterinario vaccinatore*

MODELLO N. 2

PROFILASSI IMMUNIZZANTE DELLA PESTE SUINA CLASSICA

Vaccinazioni eseguite nel trimestre dal . . . . al .

Regione
Provincia autonoma

Unità sanitaria locale n.

Scrofe N.	Verri N.	Suinetti N.	Osservazioni

Data .

Il veterinario responsabile del servizio

(1316)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 24 febbraio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1394,300	1394,300	—	1394,300	—	1394,50	1394,200	1394,300	1394,300	1394,30
Dollaro canadese .	1135 —	1135 —	—	1135 —	—	1135,50	1135,900	1135 —	1135 —	1135 —
Marco germanico .	577,200	577,200	—	577,200	—	576,70	577,200	577,200	577,200	577,20
Fiorino olandese .	522,100	522,100	—	522,100	—	521,85	522,200	522,100	522,100	522,10
Franco belga.	29,276	29,276	—	29,276	—	29,20	29,270	29,276	29,276	29,27
Franco francese .	203,590	203,590	—	203,590	—	203,30	203,600	203,590	203,590	203,58
Lira sterlina .	2121,700	2121,700	—	2121,700	—	2118,35	2121,600	2121,700	2121,700	2121,70
Lira irlandese .	1912,500	1912,500	—	1912,500	—	—	1913,100	1912,500	1912,500	—
Corona danese .	162,330	162,330	—	162,330	—	162,20	162,430	162,330	162,330	162,30
Corona norvegese.	195,420	195,420	—	195,420	—	195,45	195,400	195,420	195,420	195,40
Corona svedese.	187,870	187,870	—	187,870	—	187,65	187,880	187,870	187,870	187,85
Franco svizzero.	684,720	684,720	—	684,720	—	685,70	684,800	684,720	684,720	684,70
Scellino austriaco.	82,187	82,187	—	82,187	—	81,85	82,190	82,187	82,187	82,18
Escudo portoghese .	15 —	15 —	—	15 —	—	14,80	15,100	15 —	15 —	15 —
Peseta spagnola .	10,704	10,704	—	10,704	—	10,55	10,707	10,704	10,704	10,70
Yen giapponese .	5,931	5,931	—	5,931	—	5,94	5,932	5,931	5,931	5,93
E.C.U.	1319,150	1319,150	—	1319,150	—	—	1319,150	1319,150	1319,150	—

Media dei titoli del 24 febbraio 1983

Rendita 5% 1935 .	43,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,375
» 5,50% » » 1969-84 .	89,150
» 6% » » 1970-85 .	86,150
» 6% » » 1971-86 .	79,700
» 6% » » 1972-87 .	72,925
» 9% » » 1975-90 .	75,350
» 9% » » 1976-91 .	72,225
» 10% » » 1977-92 .	75,825
» 12% (Beni Esteri 1980) .	71,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	65,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,400
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,95
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,375
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,950
» » » » 1-10-1981/83 . .	100,075
» » » » 1-11-1981/83 .	99,750
» » » » 1-12-1981/83 .	99,825
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,375
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1981/84 .	98,975
» » » » 1- 6-1981/84 .	97,450
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,375
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 3-1982/86	98,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,875
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,150
» » » 12% 1-10-1983 .	96,350
» » » 12% 1- 1-1984 .	95,200
» » » 12% 1- 4-1984 .	94,300
» » » 18% 1- 4-1984 .	99,800
» » » 12% 1-10-1984 .	91,025
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	100,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1983

Dollaro USA .	1394,250
Dollaro canadese .	1135,450
Marco germanico .	577,200
Fiorino olandese .	522,150
Franco belga .	29,273
Franco francese .	203,595
Lira sterlina . .	2121,650
Lira irlandese	1912,800
Corona danese . .	162,380
Corona norvegese .	195,410
Corona svedese	187,875
Franco svizzero .	684,760
Scellino austriaco	82,188
Escudo portoghese .	15,050
Peseta spagnola	10,705
Yen giapponese .	5,931
E.C.U..	1319,150

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.LA.MEC., con sede in Torino e stabilimento in Salassa (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Renato Colongo, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Duplomatic, con sede ed uffici amministrativi in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti in Busto Arsizio e Legnano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.L.M. - Siderurgica Latina Martin, con sede e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Dalli Cani, con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento in Altavilla Vicentina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.S. - Istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza, è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Leva « Letra », con sede e stabilimento in Travedona Monate e stabilimento ad Ispra (Varese), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Scandolara, con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Pombia (Novara) e Gallarate (Varese), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scialleria Zocchi Guido & Figlio di Giampaolo e Piero Zocchi, stabilimento di Gallarate (Varese), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carrozzeria Garbarini di Garbarini P. e C. di Bodio (Varese) è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura di Luino, con sede e stabilimento in Luino (Varese), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carù Pisoni S.r.l., con sede e stabilimento in Cardano al Campo (Varese), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1264)

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è stata prolungata per un ulteriore trimestre.

(1265)

Ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana di Pisa - uffici della direzione generale di Milano.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana di Pisa - uffici della direzione generale di Milano che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1982.

(1266)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Calice al Cornoviglio, Roveredo in Piano, Varzi, Rosignano Marittimo, S. Stefano Magra, Treppo Carnico, Corigliano Calabro, Sale Marasino, Follo, Cittadella, Carbonera, Salerno e Pellezzano.

Con decreto 5 gennaio 1983, n. 1892, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in alveo del fiume Vara, segnato nel catasto del comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) al foglio n. 26, mappale 951 di mq 22, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 maggio 1982, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 5 gennaio 1983, n. 1893, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo della roggia «Lovera», segnati nel catasto terreni del comune di Roveredo in Piano (Pordenone) al foglio n. 16, mappali 48 1/8, 98 1/2; 99 1/2; 102 1/2; 228 1/2; 288 1/2; 288 1/3; 292 1/2; 330 1/2; 330 1/3; 330 1/4; 330 1/5; 330 1/6; 330 1/7, di complessivi mq 615, ed indicati con colorazione in giallo nella planimetria rilasciata il 31 ottobre 1981, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del presente decreto.

Con decreto 5 gennaio 1983, n. 1894, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Aronchio, segnato nel catasto del comune di Varzi (Pavia) al foglio n. 38, in fregio ai mappali 490, 492 e 494, di complessive are 99.60 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 luglio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 5 gennaio 1983, n. 1896, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alvei abbandonati dei fossi «Circondariale Nord» e «dei Fichi», segnati nel catasto del comune di Rosignano Marittimo (Livorno) al foglio n. 110, mappale 260, ed al foglio n. 111, mappale 102, di complessivi mq 3480 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 2 ottobre 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Livorno, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 7 gennaio 1983, n. 1902, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'alveo del fiume Magra, segnato nel catasto del comune di S. Stefano Magra (La Spezia) al foglio n. 2, mappale 540, di mq 578, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 marzo 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, con allegata dimostrazione dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 7 gennaio 1983, n. 1909, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnati nel catasto del comune di Treppo Carnico (Udine) al foglio n. 14, mappali 58 e 59, di mq 2.470 ed indicati nella planimetria rilasciata il 17 giugno 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 7 gennaio 1983, n. 1934, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 117, mappale 109, di mq 1850 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 febbraio 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza, con allegata dimostrazione di frazionamento dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 7 gennaio 1983, n. 1935, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno su cui insiste parte di fabbricato a sbalzo sul torrente Vallicello Cigolino, in aderenza al mappale 414, foglio n. 22 (coloratura in rosso) di mq 8 circa, segnato nel catasto del comune di Sale Marasino (Brescia) ed indicato nella planimetria, rilasciata il 17 giugno 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 7 gennaio 1983, n. 1937, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno a margine del fosso Montemezzano segnato nel catasto del comune di Follo (La Spezia) al foglio n. 20, mappale 973 (già 824/b), di mq 2.550 ed indicato nell'estratto di mappa, con allegata dimostrazione di frazionamento, rilasciato il 26 agosto 1982, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 gennaio 1983, n. 2016, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnati nel catasto del comune di Cittadella (Padova) al foglio n. 5, mappali 8 1/2 (mq 1.000); 73 1/2 (mq 1.100); e 32 1/2 (mq 900) di complessivi mq 3.000 ed indicati nell'estratto di mappa 20 marzo 1981, con allegata dimostrazione di frazionamento 27 giugno 1981, rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 gennaio 1983, n. 1979, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato, segnato nel catasto del comune di Carbonera (Treviso) al foglio n. 2 - sez. D, mappale 401, di mq 800, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 luglio 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 gennaio 1983, n. 1980, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno in alveo del fiume Irno, segnati nel catasto del comune di Salerno al foglio n. 10, particelle 812 (ha. 0.18.20); e del comune di Pellezzano al foglio n. 13, particelle 199 (ha 0.09.00) e 200 (ha 0.00.80) di complessivi ha 0.28.00, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 9 febbraio 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1145-1146-1222)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale nei ruoli dei bibliotecari e degli architetti del Ministero per i beni culturali.

a) La prova scritta del concorso pubblico per l'ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di 26 impiegati civili della 7ª qualifica funzionale del ruolo dei bibliotecari del Ministero per i beni culturali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, si svolgerà il giorno 15 giugno 1983, alle ore 8, nei locali del palazzo dei congressi, viale dell'Arte, Roma-Eur (ingresso posteriore).

b) La prova scritta del concorso pubblico per l'ammissione al corso di preparazione per il reclutamento di 10 impiegati civili alla 7ª qualifica funzionale del ruolo degli architetti del Ministero per i beni culturali, si svolgerà il giorno 16 giugno 1983, alle ore 8, nei locali del palazzo dei congressi, viale dell'Arte, Roma-Eur (ingresso posteriore).

(1163)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al quarto corso di preparazione con concessione di diciassette borse di studio, per il reclutamento di quattordici impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al quarto corso di preparazione, Ministero dei lavori pubblici, con concessione di diciassette borse di studio, per il reclutamento di quattordici impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982), si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata fissata la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi diciassette posti della suddetta graduatoria, dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro trenta giorni dal presente avviso, all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

(1331)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *D* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Veduta la legge 22 gennaio 1982, n. 6;

Veduto il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1981, risultano disponibili due posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1981.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria, che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1981 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricezione entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in triplice copia, sotoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti cui fa riferimento, come indicato nel successivo art. 5, comma quarto;

4) *curriculum* in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio. A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti, o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria, indetti con decreto ministeriale 8 marzo 1977 e decreto ministeriale 18 luglio 1979.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sara nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi di ragioneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi due classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi di ragioneria con decorrenza guridica ed economica dal 1° gennaio 1982.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 62

(1278)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto di clinica odontoiatrica, corso Giovezza n. 203, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 10,30;
seconda prova: 22 marzo 1983, ore 8,30.

(1243)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Camerino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153, del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Camerino, facoltà di giurisprudenza, piazza Cavour, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 9,30.

(1276)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, istituto di medicina legale, località Le Scotte, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 26 marzo 1983, ore 9.

(1245)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Macerata.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Macerata, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 3, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Macerata, istituto di diritto del lavoro e della previdenza sociale, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9.

(1274)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 81, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, dipartimento di chimica, laboratorio di chimica fisica, via Elce di Sotto n. 8, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 15;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 15.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, dipartimento di matematica, via Vanvitelli, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova: 25 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di patologia vegetale, via Borgo XX Giugno n. 74 (S. Pietro), Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 152, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di patologia speciale e clinica chirurgica veterinaria, via S. Costanzo, 4, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9;
seconda prova pratica o di laboratorio: 26 marzo 1983, ore 9.

(1269)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 107, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, facoltà di ingegneria, via Re David n. 200, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 25 marzo 1983, ore 9.

(1270)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di architettura, via Cavour, 82, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 10.

(1271)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di matematica, palazzo scienze, via Ospedale, 72, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 129, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, istituto di chimica applicata e metallurgia, piazza D'Armi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9.

(1275)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di economia e commercio, via Verdi, 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 22 marzo 1983, ore 9.

(1272)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento di matematica, via Buonarroti, 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 marzo 1983, ore 9.

(1273)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Parma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 92-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di informatica e biomatematica, Cornocchio, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova: 13 aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Parma, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Parma, istituto di matematica - facoltà di economia e commercio, via Kennedy, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9,30.

(1244)

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, già fissate per i giorni 25-26 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, pag. 1303, sono state rinviate come segue:

prima prova: 6 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 7 aprile 1983, ore 9.

Il diario delle prove d'esame del concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, già fissate per i giorni 15 e 16 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983, pag. 1303, sono state rinviate come segue:

prima prova: 22 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 23 marzo 1983, ore 9.

(1277)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale di meccanografia.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattordici posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale di meccanografia, indetto con decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982, avranno luogo nei giorni 22 e 23 giugno 1983 alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(1332)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN BIELLA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale degli infermi di Biella.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale degli infermi di Biella.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ospedale in Biella (Vercelli).

(108/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 55 del 25 febbraio 1983 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Lombardia - Unità socio sanitaria locale n. 15, in Pontelambro: Concorso, per titoli ed esami a: un posto di operaio specializzato muratore; un posto di operaio ad alta specializzazione, idraulico; due posti di operatori qualificati inservienti; un posto di cuciniere; un posto di dispensiere.

Regione Toscana - Unità sanitaria locale n. 15, in Volterra: Pubblica selezione, per titoli e prove di esame, a posti di agente tecnico.

Istituti ortopedici Rizzoli, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere generico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830570)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.